

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13/09/2019) 15-11-2019, n. 46432

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -  
Dott. BONI Monica - Consigliere -  
Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere -  
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -  
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TAMPIERI LUCA che ha concluso chiedendo;

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso di (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso di (OMISSIS);

udito il difensore:

E presente l'avvocato (OMISSIS), del foro di CATANIA in difesa di:

(OMISSIS) e anche sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato (OMISSIS), del foro di CATANIA in difesa di:

(OMISSIS) e dell'avvocato (OMISSIS), del foro di CATANIA in difesa di:

(OMISSIS) insiste nei motivi con richiesta di accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte di Assise di Catania, con sentenza resa in data 6 dicembre 2016, ha affermato la penale responsabilità degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati loro rispettivamente ascritti, con condanna di entrambi alla pena dell'ergastolo.

1.1 In particolare, oggetto di trattazione processuale sono due fatti di omicidio, il primo commesso in (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), attribuito (in concorso con altri) allo (OMISSIS), il secondo commesso in (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), attribuito (in concorso con altri) al (OMISSIS).

La sentenza di primo grado tratta separatamente i due episodi, maturati nel contesto storico della criminalità organizzata catanese e ascrivibili alla iniziativa di membri del clan (OMISSIS).

Le fonti di prova sono essenzialmente rappresentate dai contributi dichiarativi provenienti da componenti della medesima organizzazione divenuti, nel tempo, collaboratori di giustizia, primo fra tutti il (OMISSIS), ritenuto attendibile sul piano intrinseco.

2. Quanto al primo omicidio - quello commesso in danno del (OMISSIS) - la decisione illustra e valuta più chiamate in correità o in reità, che si reputano convergenti circa il ruolo di "organizzatore" attribuito allo (OMISSIS).

Rinviando al testo della decisione per quanto concerne i contenuti dichiarativi, va qui ricordato che:

a) (OMISSIS) si manifesta quale fonte diretta sull'omicidio in questione - in quanto coesecutore - e sul coinvolgimento dello (OMISSIS) come organizzatore. Quest'ultimo, cognato di (OMISSIS), avrebbe ricevuto l'ordine di procedere da (OMISSIS), allora detenuto;

b) alla chiamata in correità diretta del (OMISSIS) si sono aggiunte più chiamate in reità de relato ritenute autonome e convergenti, tra cui quelle provenienti da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS).

2.1 Quanto al secondo omicidio la responsabilità di (OMISSIS) quale organizzatore ed esecutore materiale è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), anche in tal caso fonte diretta, ritenute convergenti con i contributi de relato provenienti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

3. La Corte di Assise d'Appello, con sentenza del 22 ottobre 2018 ha confermato la decisione emessa in primo grado.

3.1 Quanto ai motivi proposti dallo (OMISSIS) si ribadisce che la valutazione dei contributi dichiarativi è stata correttamente operata in primo grado, data la convergenza dei medesimi sul ruolo dello (OMISSIS) e l'assenza di rilevanti divergenze.

Quanto alla posizione del (OMISSIS), si prende atto della intervenuta confessione con rinuncia ai motivi in punto di responsabilità.

Si ritiene, tuttavia, di ribadire il diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la tardività della confessione - non incidente e raggiunto - e la sua evidente strumentalità, sì da non poter la medesima essere valorizzata quale dato sintomatico di resipiscenza.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi difensori - (OMISSIS) e (OMISSIS).

4.1 Il ricorso proposto nell'interesse di (OMISSIS) introduce due motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. La Corte di secondo grado avrebbe riproposto le argomentazioni dei primi giudici senza effettuarne il dovuto vaglio critico e trascurando le doglianze proposte in appello.

Di tali doglianze - in tesi trascurate - si illustrano essenzialmente i contenuti, allo scopo di manifestarne la rilevanza.

(OMISSIS) era animato da intenti vendicativi nei confronti dello (OMISSIS), non congruamente esaminati.

Non è stata apprezzata congruamente l'ipotesi alternativa di un omicidio commesso "in proprio" dallo stesso (OMISSIS), così come sono state - si afferma illogicamente superate le incongruenze storiche o le contraddizioni in cui è incorso il (OMISSIS).

Analoghe considerazioni critiche vengono svolte in riferimento ai contributi resi dagli altri collaboranti, non avendo la Corte di secondo grado realmente esaminato le doglianze difensive.

Non viene, peraltro, logicamente superato il rilievo critico circa la pluralità di moventi emersa, il che contrasta con il principio secondo cui la responsabilità non può essere affermata in presenza di dubbio ragionevole.

4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio.

Non vi è congrua motivazione circa il mantenimento della circostanza aggravante della premeditazione. Il fatto sarebbe avvenuto in modo quasi occasionale ed il solo ( illustra l'esistenza di una antecedente deliberazione omicidiaria.

Analogamente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è affidato a mere formule di stile.

4.3 n ricorso proposto da (OMISSIS) deduce come unico motivo la erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di secondo grado avrebbe illogicamente svalutato il peso probatorio della intervenuta confessione, non potendo dirsi irrilevante tale elemento a fronte di talune incertezze derivanti dalle iniziali dichiarazioni rese dalla moglie della vittima – (OMISSIS) - tali da incrinare la tesi di accusa.

Erronea dunque sarebbe la valutazione di strumentalità della dichiarazione confessoria, da intendersi invece come chiaro sintomo di ravvedimento.

5. I ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.

5.1 Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso introdotto da (OMISSIS), lo stesso tende - in tutta evidenza - a stimolare una discussione in fatto della valenza dimostrativa dei singoli contributi dichiarativi, che risultano coerentemente apprezzati nei due gradi di giudizio.

Tale compito non può essere demandato a questa Corte di legittimità, ed il motivo risulta, pertanto, inammissibile perchè non consentito.

Non risulta, peraltro, accoglibile la tesi di una "incompletezza" della valutazione operata dalla Corte di secondo grado, essendo state apprezzate - in modo non illogico - tutte le doglianze formulate nell'atto di appello.

In particolare, dalla pagina 26 alla pagina 36 della decisione impugnata la Corte di secondo grado esamina e supera le perplessità difensive relative al giudizio di attendibilità (intrinseca ed estrinseca) di (OMISSIS), che resta la fonte primaria di ricostruzione dell'episodio.

Le dichiarazioni degli ulteriori collaboranti sono oggetto di analogo valutazione - del tutto autonoma e non illogica quanto al superamento di marginali divergenze - dalla pagina 36 alla pagina 44 della decisione impugnata.

Da ciò deriva che l'affermazione di penale responsabilità dello (OMISSIS) è stata operata con corretta attuazione dei protocolli metodologici più volte affermati da questa Corte di legittimità.

Va ribadito, sul tema, che la non autosufficienza dimostrativa della singola chiamata in reità o - come nel caso in esame - in correatà (derivante dalla regola normativa di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3) non impedisce che l'elemento di riscontro sia rappresentato, ove indirizzato nella medesima direzione soggettiva, da altra, autonoma, dichiarazione appartenente al medesimo genus.

Ciò può accadere ove ricorrano degli ulteriori presupposti messi in rilievo - in via generale - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 (rv 255143 255145) ric. Aquilina ed altri, che rappresenta l'approdo di un lungo e articolato percorso interpretativo.

Nella indicata pronunzia, pur constatandosi l'assenza di una "catalogazione gerarchica in senso piramidale" dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato "aggravio" dell'onere motivazionale.

Dunque la valutazione congiunta delle dichiarazioni di accusa risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano:

- la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.

Detti parametri risultano pienamente rispettati nell'ampio percorso motivazionale della decisione impugnata, che ha correttamente colto il nucleo essenziale del portato narrativo del (OMISSIS), asseverato ulteriormente dai contributi dei dichiaranti minori.

5.2 n secondo motivo del ricorso dello (OMISSIS) va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

La circostanza aggravante della premeditazione è stata correttamente mantenuta in essere dai giudici di secondo grado, posto che l'intera ricostruzione in fatto ne evidenzia gli indici di riconoscibilità, essendo congruamente provata la ideazione anticipata del proposito criminoso - rimasto fermo per un congruo lasso temporale -, e non potendosi confondere le circostanze di fatto dell'esecuzione (con improvvisa messa in opera correlata alla notizia ricevuta) con la pregressa maturazione del proposito delittuoso.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche non appare sindacabile, non essendo emerso - in fatto - alcun motivo concreto di possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio, anche in rapporto al particolare contesto di criminalità organizzata in cui risulta maturato il fatto.

5.3 Quanto al ricorso del (OMISSIS), come si è detto, lo stesso ha come oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mantenuto fermo pure a fronte di ammissione della responsabilità (intervenuta nel corso del giudizio di appello).

Il motivo va dichiarato inammissibile perchè tende ad una rivalutazione di elementi di fatto che appaiono congruamente apprezzati, risolvendosi dunque in motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte di Assise di Appello (v. pag. 72 e ss.) ha esposto più di una ragione per cui la confessione del (OMISSIS) è da ritenersi strumentale (si vedano, in particolare, le considerazioni relative alla inattendibilità "a monte" delle affermazioni rese dalla teste (OMISSIS) circa le caratteristiche fisiche dello sparatore) e trattandosi di ragioni in fatto, esposte in modo coerente, le stesse non sono sindacabili in questa sede.

Ne deriva, in diritto, la manifesta assenza di vizi circa il diniego delle circostanze attenuanti atipiche, posto che la confessione è aspetto incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli artt. 62 bis e 133 c.p..

In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto" del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. 6 28.5.1999 n. 8668).

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 c.p. il principale "serbatoio" di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della "gravità del reato" (art. 133, comma 1) e della "capacità a delinquere del colpevole" (art. 133, comma 2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis c.p. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il "fatto" della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere).

Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un "semplice" fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 tra la "condotta susseguente al reato" e la categoria della "capacità a delinquere" (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione "storica" consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in "cambio" di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.).

Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato "può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere". Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte "che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato".

Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza "mediata" della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di "effettiva incidenza" sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria.

Va pertanto ribadita, nel caso qui al vaglio, la linea interpretativa che esclude l'accesso "obbligatorio" alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (di recente, Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa

nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di entrambi al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019